

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2244 del 15/04/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Lombardia n. 2, Loc. Osteria Grande, richiesta dalla società GEA Industrie Alimentari S.r.l. per l'attività di produzione industriale di paste e sughi pronti ed affini.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2322 del 15/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno quindici APRILE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Lombardia n. 2, Loc. Osteria Grande, richiesta dalla società GEA Industrie Alimentari S.r.l. per l'attività di produzione industriale di paste e sughi pronti ed affini.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme in data 31/10/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/222789 del 09/12/2024 (**pratica Sinadoc 40328/2024**) dal procuratore della società GEA Industrie Alimentari S.r.l. (C.F. 01690690126 / P.IVA 04398981003), con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Gadames n. 128, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento sito in Comune di Castel San Pietro Terme, Via Lombardia n. 2, Loc. Osteria Grande;

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originarie dell'attività di produzione industriale di paste e sughi pronti ed affini svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

integrato.

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*”.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, in particolare art. 8 “*Disposizioni in materia di impatto acustico*”, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*”;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE SAC a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota PG/2024/228102 del 17/12/2024 indicava la conferenza dei servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell'art.14-bis della L. 241/1990, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Castel San Pietro Terme, Gestore del Servizio Idrico Integrato - società Hera S.p.A. e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- ARPAE SAC con nota PG/205/44257 del 07/03/2025, sollecitava i soggetti competenti (Comune di Castel San Pietro Terme e Gestore del Servizio Idrico Integrato - società Hera S.p.A.) l'espressione dei pareri di competenza non ancora pervenuti.
- la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di ARPAE ST, atti/determinazioni/pareri di assenso dei Soggetti Competenti sotto riportati, pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARP AE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/8206 del 16/01/2025).
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARP AE-APAM per la matrice di impatto acustico (PG/2025/9141 del 17/01/2025).
- Parere per la matrice di impatto acustico del Comune di Castel San Pietro Terme (PG/2025/10517 del 20/01/2025);
- Nulla Osta urbanistico del Comune di Castel San Pietro Terme (PG/2025/11267 del 21/01/2025);
- Parere per la matrice scarichi in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/51217 del 18/03/2025);
- Parere per la matrice scarichi in pubblica fognatura del Comune di Castel San Pietro Terme (PG/2025/52138 del 19/03/2025);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARP AE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARP AE;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con il provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARP AE;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARP AE sono stati quantificati pari ad € 906,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.2 pari a € 606,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

CONSIDERATO che la società in oggetto ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARP AE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società GEA Industrie Alimentari S.r.l. , per l'esercizio dell'attività di produzione industriale di paste e sughi pronti ed affini svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società GEA Industrie Alimentari S.r.l. (C.F. 01690690126 / P.IVA 04398981003) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Castel San Pietro Terme, Via Lombardia n. 2, Loc. Osteria Grande, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

- DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- *“Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche”* di competenza del Comune di Castel San Pietro Terme con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *“Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera”* di competenza di ARPAE SAC con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *“Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico”* di competenza del Comune di Castel San Pietro Terme con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Castel San Pietro Terme e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza;
9. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.Lgs. n. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al

T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento GEA Industrie Alimentari S.r.l.
Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Lombardia n. 2, Loc. Osteria Grande

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue acque reflue industriali e di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003

1. Classificazione degli scarichi

Scarico S1

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura mista di via Umbria (afferente al depuratore comunale di Castel San Pietro Terme) classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue domestiche" costituite dall'unione di acque reflue domestiche (originate dai servizi igienici e dai lavandini presenti nella zona a sud dello stabilimento nella quale si svolge l'attività di produzione industriale di paste e sughi pronti ed affini) e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito (presenti nella zona a sud dello stabilimento e provenienti dalla medesima attività).

Le acque reflue domestiche presenti sono pretrattate mediante vasche biologiche in calcestruzzo interrate prima di recapitare tali reflui, assieme alle acque meteoriche di dilavamento, in pubblica fognatura mista.

Scarico S2

Scarico denominato S2 nella pubblica fognatura mista di via Umbria (afferente al depuratore comunale di Castel San Pietro Terme) classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue industriali" costituite dall'unione di acque reflue industriali (originate dalle zone di cottura e dai lavaggi degli impianti e delle attrezzature dell'attività di produzione industriale di paste e sughi pronti ed affini), di acque reflue domestiche (originate dai servizi igienici e dai lavandini presenti nella zona a nord dello stabilimento e dal refettorio) e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito (presenti nella zona a nord dello stabilimento e provenienti dalla medesima attività).

Le acque reflue industriali sono trattate mediante 3 pozzetti degrassatori da 2.000 litri l'uno (uno in asservimento delle linee produttive e parte della cucina, uno in asservimento dell'area lavaggio e parte della cucina e uno in asservimento ai reflui trattati precedentemente), per essere poi unite alle acque reflue domestiche pretrattate e alle acque meteoriche di dilavamento, in pubblica fognatura mista.

Le acque reflue domestiche presenti sono pretrattate mediante vasca biologica in calcestruzzo interrata, prima di recapitare tali reflui, assieme alle acque reflue industriali ed alle acque meteoriche di dilavamento, in pubblica fognatura mista.

2. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 23403 del 18/03/2025, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 7976 del 18/03/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/52138 del 19/03/2025). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2024/222789 del 09/12/2024) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - “Relazione illustrativa” datata 17/10/2024.
 - “Layout Generale Scarichi acque reflue nere, scarichi acque reflue da lavorazioni alimentari, scarichi acque meteoriche” in scala 1:120 e datata 17/10/2024.

Pratica Sinadoc n. 40828/2024

Documento redatto in data 14/04/2025



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza Venti Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Lavori Pubblici e Ambiente

richiesta presentata il 31/10/2024 al n. 32647 di protocollo

Pratica n. 20/AUA/2024

Fascicolo: 6.9- 64/2024

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE

ARPAE - AACM

aoobo@cert.arpa.emr.it

SINADOC n. 40828/2024

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 31/10/2024 al numero 32647 di protocollo, dalla Società GEA SRL, Via Lombardia n. 2 – **Pratica SUAP n. 20/AUA/2024.**
PARERE DI COMPETENZA AMBIENTALE MATRICE SCARICHI

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 31/10/2024 al numero 32647 di protocollo, dal Signor Cervellati Michele C.F. CRVMHL65E03A944M, referente dalla Società GEA S.R.L. – C.F. 01690690126, procuratore Signora Prantoni Selena C.F. PRNSLN87B57A944B, per i seguenti titoli ambientali:

- Scarico acque reflue industriali o acque reflue assimilate alle domestiche o acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica.
- Emissioni in atmosfera
- Comunicazione/nulla osta impatto acustico

provenienti dall'impianto dove si svolge l'attività di produzione alimentare di paste pronte ed affini in Via Lombardia n. 2, identificato catastalmente al Fg. 51, mapp. 45 sub. 2 - 11;

Visto il parere favorevole con prescrizioni di HERA SPA pg. 23403 del 18/03/2025 allo scarico di acque reflue industriali in fognatura, acquisito al protocollo del comune in data 18/03/2025 prot. n. 07945;

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale per la matrice scarichi, nel rispetto delle prescrizioni impartite nel parere sopra citato;

IL Responsabile di Area



Mauro Lorrà
18.03.2025
13:15:30
GMT+01:00



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
Tel 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
COMUNE di CASTEL SAN PIETRO TERME
Sportello Unico Attività Produttive
Piazza XX Settembre 3
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 18 marzo 2025
Prot. n. 0023403/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MC

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 31/2024 Richiesta di parere Prot. 105158 del 09/12/2024;
- Rif. pratica SUAP n.20/AUA/2024.

▪ Ragione sociale ditta	GEA INDUSTRIE ALIMENTARI SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA LOMBARDIA, 2 - CASTEL SAN PIETRO TERME
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Produzione Alimentari - Paste pronte e Affini
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	- Trattamento acque reflue produttive: n.2 degrassatori (esistenti) ciascuno da Litri 2000 - n. 1 degrassatore (di nuova installazione) da Litri 3000; - Trattamento acque reflue domestiche: vasca biologica, pozzetto degrassatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CASTEL SAN PIETRO TERME, VIA MEUCCI CASTEL SAN PIETRO TERME

Vista l'istanza di AUA presentata per attività di Produzione Alimentari - Paste pronte e Affini - Realizzazione prodotti già cotti e pronti all'uso dedicati al catering, alla ristorazione al food service

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Geom. Michele Cervellati – iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Ferrara – n.1800, comprensiva di:

- Elaborato grafico Tav. PD01 del 17/10/2024 – planimetria layout generale scarichi;
- Elaborato Tav.Rel. ILL. Rev.00 del 17/10/2024 - Relazione Tecnica Illustrativa
- Elaborato Tav. Rel Tec. Rev.00 del 17/10/2024 - Relazione Tecnica Scarichi;

Visto quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- lo stabilimento è specializzato nella produzione di primi piatti, pasta fresca, sughi e salse, e in minore quantità di secondi piatti; le materie prime vengono trasformate attraverso linee di produzione dedicate

poi vengono confezionate e stoccate per la vendita finale; sono presenti varie linee produttive (linea gnocchi, linea lasagne, linea cannelloni, linea monosfoglia ecc..) oltre a zone cottura;
- le acque reflue produttive sono decadenti dalle zone cottura e da lavaggi degli impianti/attrezzature, trattati attualmente da n.2 vasche degradatori; di progetto è prevista l'installazione di una ulteriore vasca degradatore e la corretta predisposizione di pozzetto di campionamento;

Visto che nel punto di scarico individuato in planimetria in sigla S2 confluiscono in forma associata reflui provenienti da altri stabilimenti;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Vengono accettate nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Umbria le immissioni indicate in planimetria ai punti S1 e S2 rispettivamente:
 - S1 acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate;
 - S2 acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche non contaminate;
- 2) Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 3) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 4) Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:
 - P1 pozzetto campionamento acque di processo.Il Pozzetto di campionamento P1 deve risultare identificato mediante targhetta o altro sistema identificativo; (caratteristiche pozzetto di campionamento: un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotato di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta)
- 5) Al personale incaricato di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;
- 6) Il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi in concomitanza della conclusione lavori - trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione corredata da planimetria "Layout scarichi" aggiornata con le prescrizioni richieste, ad Hera Spa – Direzione Acqua (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it):
 - a) relativamente alla vasca biologica e al pozzetto degradatore da area servizi igienici in adiacenza al nuovo pozzetto degradatore (installazione di progetto) lato Via Campania: si chiede di predisporre il corretto collegamento ovvero escludendone l'immissione diretta nel pozzetto degradatore di nuova installazione e di collegarne la linea fognaria a valle del pozzetto degradatore e del pozzetto di campionamento acque reflue industriali in sigla P1;
 - b) installazione, sulla linea di scarico acque reflue produttive, di misuratore di portata di tipo elettromagnetico . Ad installazione avvenuta si chiede di darne comunicazione, corredata da materiale fotografico e scheda tecnica apparecchiatura ad Hera Spa - (caratteristiche misuratore di portata: essere di tipo magnetico, di marca primaria, dotato di password di accesso all'elettronica di programmazione, precisione minima +/- 0.5 %, elettronica separata dal tronchetto di misura, segnale in uscita 4:20 mA e impulsi);
- 7) Relativamente al misuratore di portata di tipo magnetico installato sulla linea di scarico delle acque di processo:
 - a) dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
 - b) ogni eventuale disservizio dello strumento dovrà essere tempestivamente segnalato ad Hera Spa comunicando la data del guasto e l'ultima lettura disponibile.

c) dovrà essere tarato da ditta specializzata almeno ogni 2 anni. Il certificato di taratura andrà inviato ad Hera;

d) la scrivente si riserva di fornire ed installare presso lo stabilimento del cliente una periferica di telecontrollo atta ad acquisire il segnale di misura della portata sulla linea di scarico (la disponibilità del segnale di misura e l'alimentazione elettrica saranno a cura del titolare dello scarico); il segnale di misura potrà essere trasmesso in modalità continua al sistema centrale di supervisione e telecontrollo di Hera Spa.

(la centralina elettronica dovrà essere alloggiata in apposito bauletto fuori terra, protetto da luce e temperatura. Il bauletto dovrà avere spazio sufficiente per l'installazione a cura di Hera di un Data Logger per la trasmissione a distanza della misura di portata. Il Data Logger sarà alimentato a 220V derivando l'energia elettrica dall'alimentazione della centralina elettronica dello strumento magnetico di misura. I costi dell'energia elettrica utilizzata dal Data Logger saranno a carico della Ditta. Lo spazio minimo sul pannello del bauletto da destinarsi al Data Logger è di 30 x 30. La linea di alimentazione dovrà essere privilegiata e allarmata per segnalare la mancanza di rete. Il Data Logger andrà alimentato con segnali ad impulsi, pertanto qualora il segnale per l'inverter debba essere 4:20 mA, il misuratore magnetico dovrà avere due uscite separate e distinte)

- 8) La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti degrassatori a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 9) I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
- 10) Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 11) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa denuncia annuale degli scarichi effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente, così come indicato nel regolamento SII;
- 12) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- 13) Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da Hera Spa e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 14) Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
Hera Spa non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- 15) In caso di forti precipitazioni e/o in presenza di anomalie di funzionamento della rete di fognatura pubblica e/o dell'impianto di trattamento finale, Hera Spa, potrà richiedere una riduzione e/o sospensione temporanea dello scarico sino al ripristino delle normali condizioni di funzionamento.
Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- 16) Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad Hera Spa.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera Spa. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera Spa.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera Spa. si riserva la facoltà

di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere fa salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

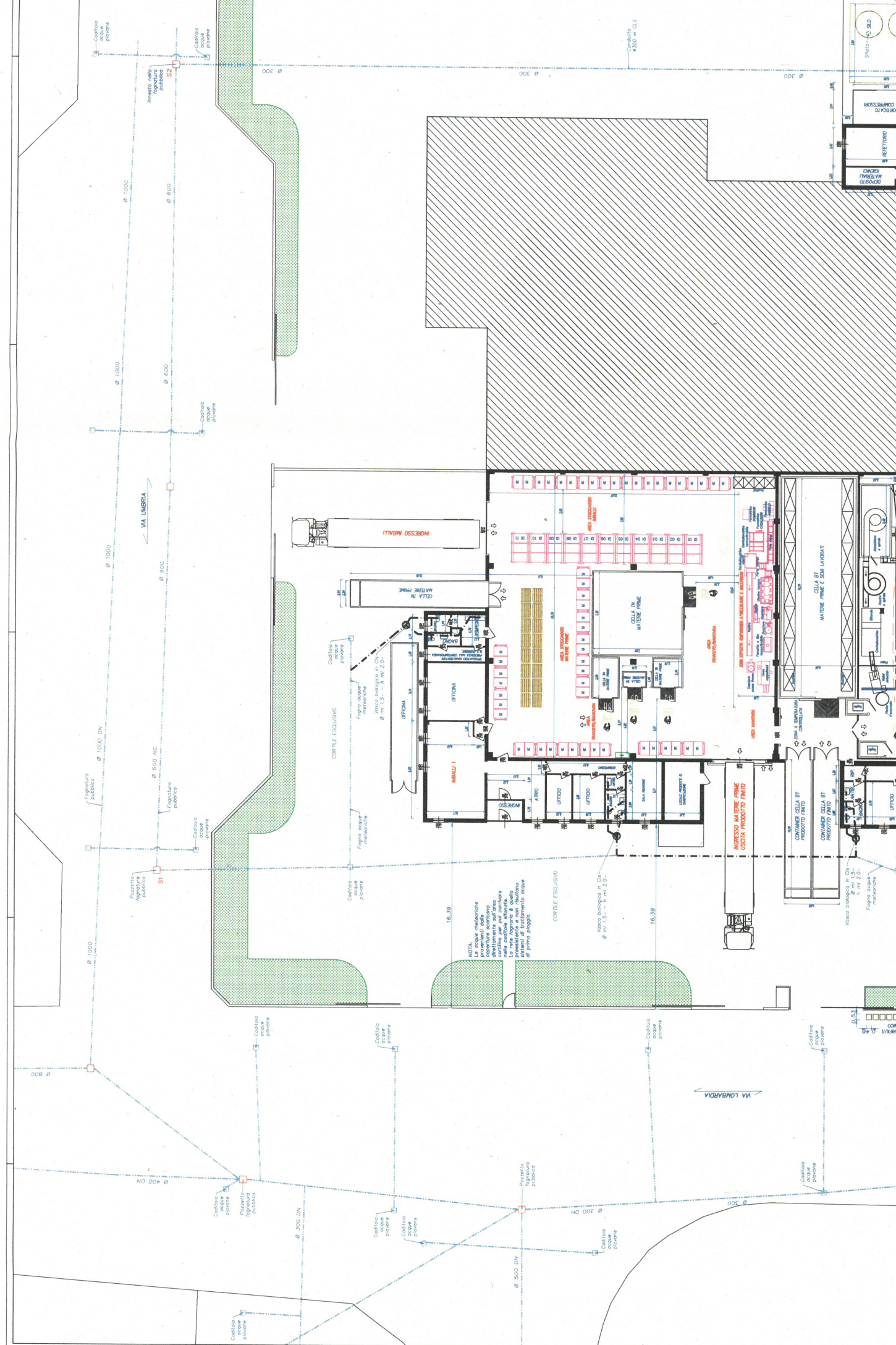
L'Amministrazione Competente dovrà inviare copia dell'autorizzazione a codesta Società, completa degli allegati che la compongono, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Allegati:

- Elaborato grafico Tav. PD01 del 17/10/2024 – planimetria layout generale scarichi

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli



Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento GEA Industrie Alimentari S.r.l.
Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Lombardia n. 2, Loc. Osteria Grande

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione industriale di paste e sughi pronti ed affini svolta dalla società GEA Industrie Alimentari S.r.l. nello stabilimento sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Lombardia n. 2, Loc. Osteria Grande, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E3 (provenienza: cappa cucine cuoci pasta)

EMISSIONE E4 (provenienza: cappa cucine cottura tramite brasiero e cutter)

EMISSIONE E5 (provenienza: cappa cucine cottura tramite brasiero)

Portata massima	2.500	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	10	h/g

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione

EMISSIONE E6 (provenienza: aspirazione cuoci pasta linea cannelloni)

EMISSIONE E7 (provenienza: cappa cuoci pasta linea mono sfoglia)

Portata massima	2.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m

Durata massima	10	h/g
----------------	----	-----

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) Il punto di EMISSIONE E1 (provenienza: impianto termico uso civile da 105 KW a metano) non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.
- b) Il punto di EMISSIONE E2 (provenienza: caldaia industriale per la produzione di vapore da 558 KW a metano) non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto elencato nella Parte I dell'Allegato IV della Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo.
- c) Il punto di EMISSIONE E8 (provenienza: cappa aspirazione perdite di vapore) non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, in quanto emissione proveniente da sistemi di aspirazione dell'aria (esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti).
- d) I punti di EMISSIONE E9 ed E10 (provenienza: rispettivamente sfiato silos stoccaggio farina e sfiato silos stoccaggio semola) non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, in quanto emissione proveniente da sfiati (esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti), ma devono comunque rispettare le seguenti prescrizioni:
 1. gli sfiati dei silos di stoccaggio dovranno essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri e di misuratore di pressione differenziale;
 2. tali filtri dovranno essere sottoposti a ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza con periodicità almeno annuale;
 3. le risultanze delle ispezioni dovranno essere annotate su apposito registro avente pagine numerate e firmate dal gestore di impianto.

3. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adequata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte

di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

5. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per i punti di emissione E3, E4, E5, E6, E7, E9 ed E10 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio provvedere alla comunicazione della messa a regime salvo motivata richiesta di proroga e darne comunicazione.
- b) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- c) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

6. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2024/222789 del 09/12/2024) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - “Relazione illustrativa” datata 17/10/2024.
 - “Relazione tecnica emissioni in atmosfera” datata 17/10/2024 nella quale sono presenti i seguenti allegati:
 - “Planimetria emissioni in atmosfera” datata 24/09/2024;
 - “Quadro riassuntivo delle emissioni” non datato.

Pratica Sinadoc n. 40828/2024

Documento redatto in data 14/04/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento GEA Industrie Alimentari S.r.l.
Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Lombardia n. 2, Loc. Osteria Grande

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la valutazione di impatto acustico datata 17/10/2024 presentata dalla società GEA Industrie Alimentari S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Castel San Pietro Terme (Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 25/03/2021) per l'attività di produzione industriale di paste e sughi pronti ed affini svolta nello stabilimento sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Lombardia n. 2, Loc. Osteria Grande.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/9141 del 17/01/2025.
- Visto il parere acustico con prescrizioni del Comune di Castel San Pietro Terme con nota Prot. n. 1593 del 20/01/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/9141 del 17/01/2025 con parere acustico favorevole Prot. n. 1593 del 20/01/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/10517 del 20/01/2025). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Valutazione di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 datato 17/10/2024 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società GEA Industrie Alimentari S.r.l. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2024/222789 del 09/12/2024).

Pratica Sinadoc n. 40828/2024

Documento redatto in data 14/04/2025



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza Venti Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Lavori Pubblici e Ambiente

richiesta presentata il 31/10/2024 al n. 32647 di protocollo

Pratica n. 20/AUA/2024

Fascicolo: 6.9- 64/2024

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE

ARPAE - AACM

aoobo@cert.arpa.emr.it

SINADOC n. 40828/2024

GGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 31/10/2024 al numero 32647 di protocollo, dalla Società GEA SRL, Via Lombardia n. 2 – **Pratica SUAP n. 20/AUA/2024.**

PARERE DI COMPETENZA AMBIENTALE IMPATTO ACUSTICO

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 31/10/2024 al numero 32647 di protocollo, dal Signor Cervellati Michele C.F. CRVMHL65E03A944M, referente dalla Società GEA S.R.L. – C.F. 01690690126, procuratore Signora Prantoni Selena C.F. PRNSLN87B57A944B, per i seguenti titoli ambientali:

- Scarico acque reflue industriali o acque reflue assimilate alle domestiche o acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica.
- Emissioni in atmosfera
- Comunicazione/nulla osta impatto acustico

provenienti dall'impianto dove si svolge l'attività di produzione alimentare di paste pronte ed affini in Via Lombardia n. 2, identificato catastalmente al Fg. 51, mapp. 45 sub. 2 - 11;

Visto il parere favorevole di ARPAE – APAM – Distretto di Imola, Sinadoc 40828/2024, al rilascio del Nulla Osta Acustico con prescrizioni, acquisito al protocollo del comune in data 17/01/2025 prot. n. 01558;

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale per la matrice ambientale impatto acustico, nel rispetto delle prescrizioni impartite nel parere sopra citato;

IL Responsabile di Area
Ing. Mauro Lorrai
Documento firmato digitalmente¹



Mauro Lorrai
17.01.2025
13:51:40
GMT+02:00

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Sinadoc 40828/2024

Spett.

Comune di Castel San Pietro Terme

pec: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme

U.O. SUE - SUAP - Servizi Amministrativi

pec: suap@pec.comune.cspietro.it

E p.c. Alla AACM di Arpae

Area Autorizzazioni e

Concessioni Metropolitana

Unità AUA e Acque Reflue

c.a. Lorenzo Farnè

Trasmesso via PEC

**OGGETTO: Contributo Istruttorio per domanda di AUA Ditta GEA INDUSTRIE ALIMENTARI S.r.L.,
stabilimento sito in Via Lombardia 2/a in Comune di Castel San Pietro Terme (BO)
Richiedente: Serena Prantoni, in qualità di procuratore della ditta.
Parere tecnico per rilascio nulla osta acustico**

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione presentata, consistente in elaborato di 'Valutazione di impatto acustico' datato 17/10/2024 redatto da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95 (iscrizione ENTECA n. 6005) si rileva quanto segue.

L'azienda si occupa della produzione di prodotti alimentari lavorati e semilavorati. Lo stabilimento è specializzato nella produzione di primi piatti, pasta fresca, sughi e salse, e in minore quantità di secondi piatti. Il ciclo produttivo si sviluppa dalla ricezione e stoccaggio delle materie prime, alla loro trasformazione attraverso le linee di produzione dedicate e al loro confezionamento e stoccaggio per la vendita finale. Viene indicato che la ditta è destinata a funzionare a ciclo continuo ovvero sulle 24 ore. Di conseguenza viene dichiarato che lo studio acustico eseguito confronta i livelli di rumore previsti presso i recettori presenti nella zona, con i valori limite definiti dalla legislazione vigente nel periodo diurno (06:00÷22:00) e notturno (22:00÷06:00).

L'Attività è ubicata all'interno della zona artigianale produttiva di Osteria Grande, frazione del Comune di Castel San Pietro. Il Comune di Castel San Pietro Terme ha adottato la classificazione acustica del proprio territorio, approvata nel 2015 con Delibera C.C. n.171 del 23/12/2015. La zona in cui è inserito l'intervento in oggetto appartiene pertanto ad una Classe V caratterizzata dai limiti assoluti di immissione di 70 dB(A) in periodo diurno e 60 dB(A) nel periodo notturno.

Nello studio acustico viene evidenziato che nei pressi dell'attività sono presenti ricettori solo sul lato Sud Ovest, indicati come ricettori R1 e R2, anche questi appartengono alla Classe V.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Pianura Imola - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC aoobo@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370



Al fine di caratterizzare gli impatti sonori da parte dell'azienda GEA INDUSTRIE ALIMENTARI srl, il tecnico ha individuato le sorgenti rumorose interne ed esterne al capannone, utilizzate nel ciclo produttivo; da quanto dichiarato risulta che le sorgenti poste all'interno del capannone esistente siano ininfluenti sul clima acustico circostante, mentre quelle più impattanti sono quelle esterne dislocate su tutti i quattro lati dell'immobile. Le sorgenti esterne sono così individuate:

LATO SUD

S1 = GRUPPO CELLE FRIGORIFERE

S2 = MOTOCONDENSANTE

S3 = MOTOCONDENSANTE

S4 = GRUPPO RAFFREDDAMENTO LINEE PRODUZIONE

S5 = MOTOCONDENSANTE ;

LATO EST

S6 = CHILLER 1 LINEE PRODUZIONE

S7 = CHILLER 2 LINEE PRODUZIONE

S8 = PRESE VENTILANTI DI MANDATA

S9 = GRUPPO PRESE DI ASPIRAZIONE

LATO NORD

S10 = COMPRESSORI

S11 = MOTOCONDENSANTE

S12 = MOTOCONDENSANTE

S13 = SILOS AZOTO

LATO OVEST

S14 = GRUPPO CELLA FRIGORIFERA

S15 = MOTOCONDENSANTE

In merito agli impatti sonori derivanti dal traffico indotto riconducibile alla ditta GEA INDUSTRIE ALIMENTARI srl, il tecnico estensore dichiara che i conferimenti con autocarri vengono effettuati solo nel periodo diurno ed avviene all'interno dell'area interna allo stabilimento. Dalle informazioni assunte dai responsabili della ditta, i flussi di traffico in entrata e uscita si limitano a meno di 3/4 transiti di veicoli nell'arco della giornata; per tale motivo il tecnico stesso dichiara che tale impatto possa ritenersi trascurabile ai fini del computo dello stesso nella valutazione degli impatti sonori.

Al fine di avere un'indicazione degli attuali livelli di rumore ambientali dell'area sono state eseguite, da parte del tecnico in acustica, delle misurazioni fonometriche in data 28 marzo 2024 per determinare i livelli sonori delle sorgenti in vari punti all'interno dei confini aziendali. Il periodo di osservazione (To) copre gli intervalli dalle 15:00 alle 16:30 e dalle 22:30 alle 23:00 del giorno 28 marzo 2024, è stato scelto come rappresentativo della giornata, con massima intensità lavorativa, mentre i tempi di misura (Tm) sono stati scelti in modo da fornire dati rappresentativi del rumore originato dalle sorgenti sonore.

L'indagine per la verifica dei limiti assoluti di zona e del criterio differenziale si sono basate attraverso le misurazioni fatte calcolando il livello di immissione in corrispondenza della facciata dei ricettori (R1 e R2), applicando l'algoritmo considerando le rispettive distanze dalle sorgenti sopra individuate, considerate di tipo puntiforme, impiegando però i valori del livello percentile L95 per definire meglio il livello delle sorgenti sonore viste le caratteristiche di stazionarietà del rumore emesso. A detta del tecnico tale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Pianura Imola - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC aoobo@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370



scelta è finalizzata a separare per quanto possibile il livello di emissione dal contributo dato dal rumore da traffico o da altre sorgenti interferenti.

In conclusione nello studio di impatto acustico viene dichiarato che dal confronto tra le misure effettuate e la stima logaritmica calcolata, si rileva che l'attività rispetta ampiamente i limiti assoluti di classificazione acustica del territorio in quanto le immissioni risultano inferiori ai limiti per la classe V. Non risulta lo stesso però per il criterio differenziale per il periodo di riferimento notturno in quanto dalla Tabella 12 inserita nello studio acustico risulta il superamento dei 3 dB(A), così come anche dichiarato dal tecnico nella relazione tecnica al punto '13. Conclusioni'.

Tutto ciò premesso si esprime **Parere Favorevole** al rilascio del Nulla Osta Acustico con le seguenti prescrizioni:

1. entro giorni 30 dall'ottenimento dell'atto AUA la ditta dovrà effettuare opportuni interventi di mitigazione acustica necessari per il rientro dei livelli sonori nei limiti di legge in merito al superamento del valore limite differenziale per il periodo di riferimento notturno.

2. entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa opportuna relazione di Valutazione di Impatto Acustico di collaudo acustico post operam. a Comune ed Arpae, a firma di Tecnico Competente in Acustica iscritto all'elenco ENTECA, con relativi risultati di detto collaudo finalizzato alla verifica del rispetto dei valori dei limiti differenziali presso i ricettori indicati, eseguendo opportune misure strumentali di rumore residuo (considerando il periodo di morbida) ed ambientale, in prossimità degli stessi recettori qualora risultasse impossibile accedere al loro interno.

Si precisa che in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte, con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.

3. Si fa presente che in fase di esercizio degli impianti dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante e sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici.

4. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal Tecnico Barbara Sotto Corona al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola

dott.ssa Federica Forti

(Documento firmato digitalmente)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Pianura Imola - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC aoobo@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.